

**N. 00187/2013 REG.PROV.CAU.**

**N. 11037/2012 REG.RIC.**



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio**

**(Sezione Terza Quater)**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 11037 del 2012, proposto da Associazione Italiana Ospedalità Privata per la Regione Lazio, Soc Nuova Clinica Annunziatella Srl, Soc Incl - Istituto di Neuroscienze Srl, Soc Istituto Fisioterapico di Riabilitazione "C. Franceschini" Srl, Soc Casa di Cura Villa Verde Srl, Soc Sacli Società Cliniche Spa (Casa di Cura Fabia Mater), Soc Casa di Cura Guarnieri Srl, Soc Casa di Cura Villa Valeria Srl, Soc Clinica Siligato Srl, Soc Villa Silvana Spa, Casa di Cura Privata Madonna delle Grazie, Casa del Sole, Clinica Polispecialistica "T. Costa", Soc Giomi Spa (Icot Latina Spa), Soc Policlinico Città di Pomezia Srl (Casa di Cura S. Anna), Soc Casa di Cura S. Rita Da Cascia Srl, Soc Casa di Cura Privata "S. Teresa" Srl, Soc Casa di Cura "Villa Serena" Srl, Soc Casa di Cura Privata "S. Anna" Srl, Soc Casa di Cura Santa Famiglia Srl, Soc Dolomiti Spa, Casa di Cura Nuova Itor, Soc S. Feliciano Srl, Soc Casa di Cura Villa Domelia Srl, Casa di Cura "Città di Aprilia", Soc Clinica Latina Spa, Soc Casa di Cura Villa Aurora Spa, Soc Casa di Cura Salus Srl, Soc Policlinico Italia Srl, Soc Ini Spa Società Unipersonale, Soc Le Cure Cliniche Moderne Srl (Casa di Cura Concordia

Hospital), rappresentate e difese dall'avv. Gianluigi Pellegrino, presso il cui domicilio in Roma, corso Rinascimento, 11, sono elettivamente domiciliate;

*contro*

Regione Lazio, rappresentata e difesa dall'avv. Roberta Barone e con questa elettivamente domiciliata presso i propri uffici legali in Roma, via Marcantonio Colonna, 27;

Presidenza del Consiglio dei Ministri, Commissario ad Acta della Regione Lazio, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

*per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia,*

del decreto del commissario ad acta in materia sanitaria nominato dal Governo per la Regione Lazio n. 349 del 29/11/2012

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Regione Lazio e di Presidenza del Consiglio dei Ministri e di Commissario ad Acta della Regione Lazio;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 gennaio 2013 il cons. Giulia Ferrari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato, da una prima delibazione propria della fase cautelare, che sotto il profilo del fumus boni juris le censure di illegittimità ordinaria non appaiono

suscettibili di positiva valutazione atteso che una corretta lettura degli artt. 8 quinquies e 8 sexies, d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 non sembra autorizzare la distinzione, ai fini dedotti da parte ricorrente, tra prestazioni sanitarie coperte o non dal sistema tariffario atteso che per gli erogatori privati il rimborso secondo tariffa costituisce sostanzialmente l'unica forma di pagamento a fronte di prestazioni sanitarie da essi eseguite per l'assistenza specialistica sia ambulatoriale che ospedaliera, mentre il budget (nella specie inciso dall'impugnato provvedimento) quantifica il prezzo complessivo che per esse il Servizio sanitario regionale è in grado di corrispondere al singolo operatore;

Considerato che è del pari non condivisibile l'affermazione secondo cui la spesa 2012 sarebbe stata "accresciuta di voci del tutto estranee" allo scopo di aumentare la percentuale di scarto tra "consuntivo 2011" e "spesa preventivata 2012", atteso che la manovra è stata effettuata aggiungendo all'importo del consuntivo 2011 gli importi del recupero dei controlli automatici e della valorizzazione dei controlli esterni, con conseguente riduzione del divario tra esso ed il budget 2012;

Considerato altresì che il danno paventato è di carattere economico e potrà quindi trovare adeguato ristoro in caso di accoglimento del ricorso, all'esito della successiva fase di merito;

Considerato infine che la questione di legittimità costituzionale del comma 14 dell'art. 15, d.l. n. 95 del 2012, che ha operato con effetto retroattivo i tagli sull'importo e sui corrispondenti volumi d'acquisto, merita un approfondimento della più opportuna fase di merito:

Ritenuto pertanto che non sussistono i presupposti previsti per l'accoglimento dell'istanza cautelare.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater)

Respinge la suindicata domanda incidentale di sospensione.

Compensa tra le parti in causa le spese della presente fase di giudizio.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 gennaio 2013 con l'intervento dei magistrati:

Italo Riggio, Presidente

Domenico Lundini, Consigliere

Giulia Ferrari, Consigliere, Estensore

**L'ESTENSORE**

**IL PRESIDENTE**

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 17/01/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)